REGOLAMENTO (CEE) N. 450/70 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 662/69 relativo alla vendita, da parte degli organismi d'intervento, di burro che supera una certa età

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che la vendita del burro in virtù del regolamento (CEE) n. 662/69 della Commissione, del 9 aprile 1969, relativo alla vendita, da parte degli organismi d'intervento, di burro che supera una certa età (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/69 (4), è destinata a rispondere alle possibilità di smaltimento che si offrono a breve termine nel commercio fuori delle gare decise in conformità del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1273/69 (6) ; che deve pertanto esservi corrispondenza di qualità tra il burro venduto a titolo di questi due regolamenti, specie per quanto riguarda l'età ; che è possibile ravvicinare, in misura maggiore di quella attualmente esistente, la data limite d'entrata in magazzino del burro venduto a titolo del regolamento (CEE) n. 662/69 a quella del burro messo in gara ai termini del regolamento (CEE) n. 685/69 ; che, in effetto, tale risultato può essere ottenuto prendendo in considerazione la data d'entrata in magazzino del burro che è stato oggetto dell'ultima gara decisa conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 685/69 ;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 662/69, i termini : « del burro messo all'asta ai termini del regolamento (CEE) n. 685/69 e il cui prezzo minimo è stato fissato per ultimo » sono sostituiti dai termini seguenti : « del burro che è stato oggetto dell'ultima gara decisa conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 685/69 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.
(3) GU n. L 86 del 10. 4. 1969, pag. 8.
(4) GU n. L 238 del 29. 9. 1969, pag. 6.
(5) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.
(6) GU n. L 161 del 3. 7. 1969, pag. 9.